



*Consegnato nelle
sedute del
20 gennaio 2011*



Punto 6) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42

Intesa condizionata all'accoglimento di emendamenti.

Lo Schema di decreto all'ordine del giorno attua quanto previsto dalla Legge delega n. 42 del 2009 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.

Scopo principale del provvedimento è quello di uniformare i sistemi contabili dei diversi livelli di governo. In dettaglio, il decreto si compone di due parti: la prima riguarda l'adozione di sistemi contabili omogenei (contabilità finanziaria cui si affianca a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale), di un piano dei conti integrato e di una nuova classificazione delle spese, la seconda parte è dedicata all'individuazione dei principi contabili generali e applicati per il settore sanitario.

Nel corso dell'istruttoria del testo del provvedimento i punti cruciali sui quali è stata posta maggiore attenzione sono:

- la disciplina da dare agli enti strumentali agli enti locali;
- la contabilità economica;
- i principi contabili generali e, all'interno degli stessi, quello della contabilità finanziaria.

EMENDAMENTI

Articolo 2

(Adozione di sistemi contabili omogenei)

Il comma 4 è soppresso.

MOTIVAZIONE

L'estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche riguarda l'applicazione del bilancio di cassa e non del bilancio finanziario di "sola cassa" che potrebbe apparire come sostitutivo e non integrativo dell'attuale bilancio di competenza, come invece previsto dai principi generali approvati con lo schema di decreto in esame.



Articolo 4
(Piano dei conti integrato)

I commi 6 e 7 sono soppressi.

MOTIVAZIONE

Si propone la soppressione dei suddetti commi per lasciare la migliore loro definizione agli esiti della fase di sperimentazione e non correre il rischio di irrigidire già in questa fase l'applicazione di norme di dettaglio sul confronto e il monitoraggio delle grandezze di finanza pubblica e sull'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo.



Articolo 10
(Bilanci di previsione finanziari)

Il comma 3 è soppresso.

MOTIVAZIONE

Oltre a rilevare la mancanza di una necessaria e preliminare individuazione certa dell'ambito soggettivo a cui la disposizione fa riferimento (cosa si intende per enti ed organismi strumentali) forti perplessità emergono sia sulle modalità e l'effettiva fattibilità della pubblicazione dei documenti di bilancio di tali enti ed organismi strumentali in internet sia sulla mancata specificazione di quali bilanci è loro richiesto di pubblicare.



Articolo 14

(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese)

Al comma 1 lettera c) sopprimere dal secondo paragrafo fino alla fine della lettera.

MOTIVAZIONE

E' auspicabile una meno specifica definizione di questa categoria di ripartizione delle spese per non correre il rischio di un eccessivo irrigidimento dei documenti di bilancio.

E' opportuno che la definizione dei macroaggregati sia definita al termine della fase sperimentale,

Inoltre, dal punto di vista gestionale, macroaggregati troppo dettagliati inevitabilmente finiscono per dare poca flessibilità alla fase decisionale.



Articolo 14

(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese)

Il comma 2 è soppresso.

MOTIVAZIONE

La disposizione prevedendo che la realizzazione di ciascun programma venga attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa produce una implicazione gestionale forte ledendo l'autonomia degli enti.



Articolo 35
(Sperimentazione)

Al comma 2 dopo le parole *“le modalità della sperimentazione,”* sono aggiunte le seguenti *“comprese quelle riguardanti la previsione di meccanismi premiali per le amministrazioni coinvolte,”*

MOTIVAZIONE

Al fine di incentivare una partecipazione attiva e tecnicamente adeguata è rimandata al successivo decreto di attuazione la previsione di un sistema premiale a favore delle amministrazioni che decidono di prendere parte alla sperimentazione di cui al comma 1 del decreto.



Allegato 1

(Principi generali o postulati)

16. Principio della competenza finanziaria: al quarto periodo sono aggiunte infine le seguenti parole *"E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati"*.

MOTIVAZIONE

E' importante far si che nell'attuare la positiva modifica di tenuta della contabilità finanziaria prevista dal provvedimento si dia la certezza del pieno rispetto della salvaguardia della copertura finanziaria a prescindere dall'anno di imputazione della spesa.

